

Codice A1805A

D.D. 11 febbraio 2019, n. 410

Art. 10 l.r. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto "Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po D.L. 148/2017. Sistemazione idraulica del ponte sul fiume Po presso Carde (CN)", presentato dalla Provincia di Cuneo - Esclusione dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. d.lgs.152/2006.

Premesso che:

in data 12/10/2018, il proponente, sig. Riccardo Enrici, in qualità di funzionario dell'Ente pubblico Amministrazione Provinciale di Cuneo, con sede in Corso Nizza 21 – Cuneo (CN), ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 40/1998, domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA, relativamente al progetto "Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po Decreto Legge 16 Ottobre 2017 n. 148. Sistemazione idraulica del ponte sul fiume Po presso Cardè (CN)", localizzato nel comune di Cardè (CN);

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23 marzo 2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti al deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998;

il progetto consiste in interventi di pulizia dell'alveo del fiume Po e ricalibratura della sponda sinistra nell'intorno del ponte della SP29, nonché nella realizzazione di una soglia di fondo a monte ed a valle del ponte stesso e di un intervento puntuale di difesa idraulica intorno alla pila in sinistra idrografica;

gli interventi ricadono all'interno della fascia fluviale A del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico ed in area a vincolo paesaggistico ex d. lgs. 42/2004, nonché in area contigua alla fascia fluviale del Po - tratto Cuneese;

preso atto che:

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 27022/A1605A del 19/10/2018, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, e quali altre Direzioni regionali interessate: Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; Competitività del Sistema regionale; Agricoltura;

la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 3423/A18000 del 23/10/2018, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto al Responsabile del Settore Difesa del Suolo;

in data 25/10/2018 sono stati pubblicati sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché l'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

dato atto che:

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata effettuata in data 09/01/2019 la riunione della Conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per

valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;
con nota prot. n. 2335 del 14/01/2019, il proponente ha provveduto a trasmettere una relazione contenente i chiarimenti alle perplessità emerse nel corso della suddetta riunione;
non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico;

visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- nota prot. n. 11 del 02/01/2019 del Settore Regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 417 del 04/01/2019 del Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- nota prot. n. 2180 del 23/01/2019 della Direzione Regionale Ambiente;
- nota prot. n. 2675 del 31/01/2019 della Direzione Regionale Agricoltura;
- nota prot. n. 5685 del 22/01/2019 dell'ARPA;
- nota prot. n. 31105 del 21/12/2018 dell'AIPO;

visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

considerato che:

gli interventi in progetto sono compatibili con la vigente pianificazione di bacino e non interessano direttamente aree parco o riserve regionali, nazionali e provinciali o siti della Rete Natura 2000, né sono presenti aree tutelate in prossimità dei luoghi dei lavori;

le principali componenti ambientali che possono risentire negativamente della realizzazione del progetto, limitatamente alla fase di cantiere, possono essere individuate nella qualità delle acque e nello stato delle popolazioni ittiche; gli effetti sulla qualità dell'aria e sulla qualità acustica dei luoghi in concomitanza con la fase realizzativa sono ritenuti di carattere locale e di intensità modesta

gli interventi in progetto non presentano particolari criticità dal punto di vista ambientale e paesaggistico e sono compatibili con la salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e con la tutela della fauna selvatica ed acquatica;

le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria possono essere risolte con specifiche condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento e dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione;

preso atto che il proponente, con nota prot. n. 8415 del 05/02/2019, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del d.lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

a seguito di quanto sopra richiamato, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'allegato V del d.lgs. 152/2006, in accordo col Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, si ritiene pertanto che il progetto non necessiti di essere sottoposto alla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali elencate nell'Allegato A;

si rammenta infine che il Comune di Cardé non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 e che pertanto il proponente dovrà presentare istanza al Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
visto il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
vista la l.r. 40/1998;
vista la d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999;
vista la d.d. n. 3423/A18000 del 23/10/2018 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

determina

di ritenere che il progetto “Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po Decreto Legge 16 Ottobre 2017 n. 148. Sistemazione idraulica del ponte sul fiume Po presso Cardè (CN)”, localizzato in Comune di Cardè (CN), presentato dalla Provincia di Cuneo, sia escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento e dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si rammenta che il proponente dovrà presentare istanza al Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

L'estensore
ing. Roberto Fabrizio

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo
ing. Gabriella Giunta

Allegato

Allegato A

Fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto "Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po Decreto Legge 16 Ottobre 2017 n. 148. Sistemazione idraulica del ponte sul fiume Po presso Cardè (CN)"

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

Le amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

In particolare, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Fase di progettazione definitiva ed esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam*

- 2.1 In fase di progettazione definitiva, dovranno essere specificati con maggiore dettaglio i criteri che hanno condotto all'ubicazione delle soglie rispetto all'asse del ponte e al loro dimensionamento.
- 2.2 Con riferimento al materiale litoide da estrarre, si dovrà quantificare la quota parte demaniale su cui sarà necessario acquisire la concessione regionale, unitamente alla specificazione delle aree di destinazione.
- 2.3 Il proponente dovrà individuare, almeno in linea generale, le cave attive disponibili per l'approvvigionamento dei materiali lapidei necessari (blocchi da scogliera).
- 2.4 Poiché le attività sono localizzate in un contesto agricolo irriguo in cui sono presenti infrastrutture irrigue consortili come definite dalla l.r. 21/1999, dovranno essere mantenute e garantite la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. Il proponente dovrà verificare con i soggetti gestori della rete

irrigua che operano nell'area di intervento le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con i canali e concordare il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della stessa in maniera agevole e in sicurezza. A tal fine si invita a fare riferimento al "Consorzio Irriguo Saluzzese Varaita" (Via Silvio Pellico, 16 - 12037 Saluzzo (CN) – tel. 0175.249150).

2.5 Il progetto definitivo dovrà contenere:

- gli elaborati relativi alla fase di cantierizzazione con particolare riferimento all'occupazione dell'alveo durante la realizzazione delle opere, avendo cura di prevedere ture realizzate con materiale litoide facilmente asportabile in caso di morbide del corso d'acqua;
- una cartografia con la corretta perimetrazione delle area di cantiere e della viabilità utilizzata, nonché una planimetria contenente la suddivisione funzionale delle suddette aree (aree di rifornimento mezzi, aree di stoccaggio materie prime, aree stoccaggio rifiuti, aree deposito attrezzature, ecc...);
- una descrizione delle modalità di ripristino delle aree di cantiere utilizzate per la realizzazione degli interventi in progetto.

2.6 I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stagionali. Al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi dovrà essere rispettato quanto previsto dalla d.g.r. 33-5174 del 12 giugno 2017 che ha:

- aggiornato gli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio, e per le quali è necessaria l'applicazione di misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento;
- approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".

Tali indicazioni sono contenute nel sito web della Regione Piemonte alla pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/specie-esotiche-black-list-regionali>

2.7 Poiché sono previste attività in alveo, si chiede di attenersi alla "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", approvata con d.g.r. 72-13725 del 29 marzo 2010. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica. Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla d.g.r. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l'autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici della Provincia competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica.

2.8 Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela degli habitat e della fauna selvatica, le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori dovranno tener conto della presenza di avifauna nell'area di intervento, sviluppando dettagliatamente le fasi progettuali al fine di minimizzarne le interferenze. Al proposito si dovrà porre particolare attenzione al periodo di nidificazione delle specie fino al momento dell'involto dei piccoli.

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Corso d'opera e Post operam*

- 2.9 Presso il cantiere e nell'esecuzione dei lavori dovranno essere seguite tutte le precauzioni necessarie ad evitare sversamenti di sostanze inquinanti nel suolo e nelle acque, in accordo con la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvata con d.g.r. 72-13725 del 29 marzo 2010, così come modificata dalla d.g.r. 75-2074 del 17 maggio 2011. In particolare, lo stoccaggio, la manipolazione ed il rifornimento di carburante, lubrificanti e fluidi idraulici dei mezzi utilizzati dovrebbe avvenire solo ad adeguata distanza dal fiume ed in condizioni di pendenza tali da non poter raggiungere l'alveo in caso di sversamento accidentale.
- Il cantiere dovrà essere inoltre dotato di idonei materiali e di un piano di pronto intervento per il contenimento e assorbimento di eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (mediante l'utilizzo di panne contenitive e sepiolite).
- 2.10 Gli automezzi in ingresso e uscita dall'area di cantiere, qualora trasportino materiali polverulenti, dovranno essere opportunamente dotati di telone di copertura.
- 2.11 Qualora fosse necessario procedere alla pulizia delle ruote dei mezzi di cantiere, occorrerà dotare lo stesso di apposito impianto di lavaggio.
- 2.12 Si dovrà evitare il disturbo delle popolazioni acquatiche nel periodo coincidente con l'attività riproduttiva, rispettando il relativo periodo di fermo biologico per le operazioni che possono intorbidire le acque e si dovranno adottare tutte le precauzioni possibili per mantenere habitat idonei a consentire l'insediamento, la riproduzione ed il mantenimento di popolazioni stabili. A tale riguardo, si dovranno prendere prioritariamente in considerazione le specie autoctone o sottoposte a tutela conservazionistica, presenti nel tratto sulla base dei monitoraggi ittici più recenti e dovranno essere attuate puntualmente le mitigazioni per l'ittiofauna riportate nella Relazione di prefattibilità ambientale.
- 2.13 Dovrà essere garantita la continuità fluviale del fiume Po, in particolare le soglie di fondo in progetto non dovranno costituire ostacolo alla risalita dell'ittiofauna, anche in periodo di magra.
- 2.14 Qualora interferita, dovrà essere ripristinata la fascia vegetazionale ripariale presente in sponda sinistra, preferibilmente con specie autoctone.
- 2.15 Relativamente ai rifiuti prodotti nella fase di cantiere si ricorda che rispetto alle possibili destinazioni dei rifiuti, così come previsto dalla normativa e dalla pianificazione regionale, occorre valutare la possibilità che questi in via prioritaria siano inviati ad impianti di recupero di materia; solo qualora si è verificato che non è possibile il loro recupero i rifiuti possono essere destinati allo smaltimento.
- Per quanto riguarda le terre rocce da scavo la normativa di riferimento è il d.p.r. 13 giugno 2017, n. 120 *"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"*, che disciplina la gestione del materiale sia in caso di alienazione, sia di riutilizzo interno al cantiere.
- Si rammenta inoltre il comma 3 dell'art. 185 del d. lgs. 152/2006, che recita: *"Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni"*.
- 2.16 Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.